

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "CARLO MATTEUCCI"**

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067

Sito: [www.itematteucci.edu.it](http://www.itematteucci.edu.it) - Twitter: @IteMatteucci - Mail: [fotd010002@istruzione.it](mailto:fotd010002@istruzione.it) - Pec: [fotd010002@pec.istruzione.it](mailto:fotd010002@pec.istruzione.it) C.M.

FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE01

**COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 392**

A tutto il personale Docente ed ATA in servizio  
Ai genitori degli alunni/e e alle utenze esterne

**OGGETTO: Aggiornamenti misure post-emergenziali in vigore dal 1<sup>^</sup> Maggio 2022**

**Possesso ed esibizione del Green Pass (GP)**

Si informa che il termine del 30 aprile previsto dall'Art. 9-ter.1 del D.L. n. 52/2021, secondo il quale *"al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base."*, **non è stato prorogato, pertanto, a partire da martedì 2 maggio 2022, per l'accesso ai locali scolastici non è richiesta né dovrà essere esibita la certificazione verde GP (base o rafforzato) mediante App Verifica C-19. Da tale data i soggetti esterni (genitori e utenze/servizi esterni) accedono ai locali della scuola senza essere sottoposti a controlli relativi al GP, ma con l'obbligo di indossare (almeno) la mascherina chirurgica.**

**Misure di Sicurezza per l'accesso e permanenza in Istituto**

Nelle scuole continuano ad applicarsi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/22 le seguenti misure di prevenzione e sicurezza (Art. 9 del D.L. 24/2022):

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato, quando possibile, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

## Obbligo vaccinale per il personale scolastico

Per tutto il personale scolastico (Docenti ed ATA), ai sensi dell'art. 4-ter-1 del D.L. 44/21, **permane l'OBBLIGO VACCINALE fino al 15 Giugno 2022.** Tale obbligo deve adempiersi con la somministrazione della dose di richiamo (\*) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

(\*) Cosa si intende per somministrazione della successiva dose di richiamo:

- 1) completamento ciclo vaccinale primario (dose 1 e 2) + dose 3
- 2) guarigione + dose richiamo entro i termini di validità della certificazione verde (6 mesi dalla data di avvenuta guarigione, art. 9, c. 4, D.L. 52/2021)

In particolare, **per il personale DOCENTE**, la vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.** Dal 1<sup>^</sup> Maggio, la relativa procedura di verifica dell'obbligo vaccinale dei docenti in servizio (a cura dei dirigenti scolastici), si effettuerà mediante consultazione dell'apposita piattaforma integrata sul sistema SIDI. Si ricorda che l'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta per il dirigente scolastico l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4-ter.2 (cc.3 e 4 del D.L. 44/21) con l'utilizzo del docente in attività di supporto all'istituzione scolastica e orario di servizio di 36 ore (Nota MI n° 659 del 31/03/2022).

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere **omessa o differita.**

## Valutazione degli apprendimenti (art. 87, c. 3-ter del D.L. 18/2020)

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, **produce gli stessi effetti** delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

*Per eventuali approfondimenti si rimanda al D.L. 24/2022 (pubblicato nella home-page del sito istituzionale) e alla O.M. del Ministero della Salute del 28 Aprile 2022 allegata alla circolare interna n° 426 del 30/04/2022.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppina Tinti